

NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

1. Premessa - La nota informativa, redatta in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 185 del D. Lgs. N. 209/2005 e di quelle impartite dall'ISVAP, è consegnata al cliente prima della sottoscrizione del contratto di cui non costituisce parte integrante.

2. Informazioni relative alla Società - Le assicurazioni di cui alla presente Nota saranno assunte dalla Società UniSalute S.p.A. stabilita in Italia con Sede Legale ed amministrativa in Bologna, 40127, alla via del Gomito, 1. UniSalute S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale 20/11/1989 (G.U. 04/12/1989 n.283), D. M. 08/10/1993 (G.U. 25/10/1993, n.251), D. M. 09/12/1994, n.20016 (G.U. 20/12/1994, n.296) e Provv. ISVAP 08/05/2003, n.2187 (G.U. 16/05/2003, n.112).

3. Informazioni relative al contratto

Legislazione applicabile - La legislazione applicata al contratto è quella italiana.

Reclami - Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società (Ufficio Reclami - Via del Gomito, 1, 40127, Bologna, Fax 051- 6386125 - e-mail reclami@unisalute.it.) Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Informazioni aggiuntive

Durata del contratto - La copertura scade alle ore 24.00 del 31/12/2010.

Effetto della copertura assicurativa - La copertura assicurativa per l'Associato/Assicurato ed eventualmente per il nucleo familiare incluso ha effetto dalle ore 24.00 del 31/05/2010.

L'assicurazione avrà effetto nei suddetti termini se il premio o la prima rata sono stati pagati.

Esclusioni dall'assicurazione - L'assicurazione non è operante per:

- le spese relative a ricoveri / interventi / prestazioni che siano la conseguenza di situazioni patologiche manifestatesi, cioè diagnosticate o curate, precedentemente alla data di adesione da parte di ciascun Assicurato alla presente polizza-convenzione.

Per gli aderenti già assicurati precedentemente dalla Convenzione ENPAM, ancorchè prestata da altra compagnia di assicurazione e preesistente alla presente polizza, si intendono esclusi i ricoveri /gli interventi / le prestazioni che siano la conseguenza di situazioni patologiche manifestatesi, cioè diagnosticate o curate, precedentemente alla data di prima adesione da parte di ciascun assicurato alla Convenzione ENPAM, ancorchè prestata da altra compagnia di assicurazione e preesistente alla presente polizza, senza soluzione di continuità o precedentemente alla data di successiva adesione qualora vi sia stata interruzione.

Relativamente agli interventi per sostituzione di protesi ortopediche di qualunque tipo, si intendono compresi in garanzia quelli sostitutivi di protesi che siano state impiantate successivamente alla data di prima adesione dell'iscritto alla Convenzione senza soluzione di continuità o alla data di successiva adesione in caso di interruzione.

- le cure e/o gli interventi per l'eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni diagnosticati e/o conosciuti precedentemente alla data di prima adesione alla Convenzione ENPAM, ancorchè prestata da altra compagnia di assicurazione e preesistente alla presente polizza, senza alcuna soluzione di continuità o precedentemente alla data di successiva adesione qualora vi sia stata interruzione. In caso di intervento di correzione dei vizi di rifrazione, la garanzia opererà soltanto qualora il differenziale tra gli occhi sia superiore alle 4 diottrie, oppure in presenza di un difetto della capacità visiva di un occhio pari o superiore alle 9 diottrie.
- gli altri casi di cui all'art. 7 "Esclusioni dall'assicurazione" al quale si rimanda.

Termini di prescrizione - I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

La nota informativa viene consegnata al cliente prima dell'adesione e non costituisce contenuto dello stesso, né sostituisce in alcun caso le Condizioni di Assicurazione, disponibili anche su www.enpam.it, che il Cliente è invitato a leggere attentamente prima della sottoscrizione, richiedendo alla Compagnia tutti i chiarimenti necessari riguardo ai rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, la decorrenza della garanzia, gli obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, il recesso delle Parti.